

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1800-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NERI)

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi

d'iniziativa dei senatori PERUGINI, BEORCHIA, PINTO, SARTORI, DONATO, MURMURA, MARNIGA, DIPAOLO, COVELLO e DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 19 della legge n. 123 del 1987 autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad alienare gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli tassativamente previsti dal proprio ordinamento centrale e periferico (vale a dire i cosiddetti alloggi di servizio), per l'acquisizione di risorse necessarie alla ristrutturazione e all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati; risorse destinate prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 19, hanno titolo all'acquisto dell'alloggio i rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della legge in questione, nonchè coloro che sono «titolari di locazioni» alla medesima data.

In sede di applicazione dalla norma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha manifestato dubbi interpretativi circa il riconoscimento dei soggetti in possesso del requisito indicato di titolari di locazioni. Essa infatti tende a limitare l'applicazione della norma ai soli interessati in possesso del titolo formale della locazione, ossia del contratto. In tal modo, non vengono presi in considerazione gli altri soggetti che la legge inequivocabilmente definisce ed individua con la dizione «titolari di locazioni». Il termine «locazioni» quindi, usato al plurale, indica in maniera sufficientemente chiara l'intento del legislatore di considerare, oltre quelle regolate da atto formale, quelle cosiddette «di fatto» instauratesi all'atto del pensionamento o del decesso del titolare della concessione.

Occorre inoltre sottolineare che in origine la norma in questione prevedeva l'alienazione limitata ai soli titolari di concessio-

ne. Alla Camera dei deputati, poi, in sede di discussione si ritenne di tutelare meglio le legittime aspettative di coloro che, pur continuando a dimorare nell'alloggio - occupato con atto di regolare concessione e spesso da alcune decine di anni - sono decaduti dalla concessione stessa solo a causa di eventi naturali come il pensionamento o il decesso; questi ultimi, in complesso circa cinquanta, in sostituzione del canone di concessione sono stati assoggettati al pagamento del canone determinato in base alla legge n. 392 del 1978, stabilendo così in pratica un rapporto di locazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1575 e 1578 del codice civile.

La Commissione finanze e tesoro, tenuto conto sia dello scopo da raggiungere che dello spirito equitativo della norma così modificata, al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo della stessa, si è espressa all'unanimità in senso favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Nel formulare il voto favorevole, la Commissione ha ritenuto di dover superare sia il parere condizionante della 5^a Commissione in quanto il vincolo che si intendeva porre è già previsto dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sia il parere contrario della 1^a Commissione per il fatto che la modifica che si propone è tale da identificare e da limitare con chiarezza i beneficiari della norma modificata senza dar luogo a «sanatorie indiscriminate».

Tutto ciò premesso si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame.

NERI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

19 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità, atteso che l'estensione della qualità di «titolare di locazioni» che si intenderebbe operare richiederebbe di dar luogo ad una sanatoria indiscriminata.

Si sottolinea inoltre la necessità che la normativa riguardante la concessione di alloggi di proprietà di enti venga sottoposta ad una revisione di carattere complessivo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: AZZARÀ)

12 luglio 1990

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che comunque l'acquisto degli alloggi avvenga applicando il prezzo di cessione stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale.

La Commissione invita altresì la Commissione di merito a valutare l'iniziativa in titolo in coerenza con la recente legislazione in materia di trasferimenti di beni del patrimonio pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi già avuti in regolare concessione nella qualità di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio.